



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

“Regolamento per l’utilizzo delle aree verdi comunali”

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05.02.2021
In vigore dal 24.02.201**



Sommario

CAPITOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 1 - Finalità	5
Art. 2 - Ambito di applicazione	5
Art. 3 - Definizioni.....	5
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 4 - Comportamenti e danni	6
Art. 5 - Gestione del verde	6
Art. 6 - Pulizia marciapiedi.....	6
CAPITOLO 3 - FRUIBILITÀ.....	7
Art. 7 - Accessibilità	7
Art. 8 - Attività consentite e limitazioni d’uso.....	7
Art. 9 - Divieti.....	7
CAPITOLO 4 - NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE E DELLE ATTREZZATURE	9
Art. 10 - Tutela ambiente	9
Art. 11 - Tutela strutture ed arredi.....	9
CAPITOLO 5 - ATTIVITÀ PARTICOLARI.....	10
Art. 12 - Aree attrezzate a pic-nic.....	10
Art. 13 - Autorizzazioni per attività particolari	10
CAPITOLO 6 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.....	11
Art. 14 - Circolazione dei veicoli	11
CAPITOLO 7 - AREE GIOCO ATTREZZATE	12
Art. 15 - Aree gioco.....	12
Art. 16 - Aree di libero accesso.....	12
Art. 17 - Orari.....	12
CAPITOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI	13
Art. 18 - Affidamento in adozione di aree verdi pubbliche.....	13
Art. 19 - Sponsorizzazione del Verde Pubblico	14
CAPITOLO 9 - ATTIVITÀ COMMERCIALI E LUDICHE	16
Art. 20 - Criteri Generali	16
Art. 21 - Scelta delle aree	16
Art. 22 - Modalità di scelta del beneficiario	16
Art. 23 - Conformità.....	17
CAPITOLO 10 - DISCIPLINA PER LA COLLOCAZIONE SU VERDE PUBBLICO DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE PRECARIE, TEMPORANEE E AMOVIBILI	19



Art. 24 - Campo di applicazione.....	19
Art. 25 - Definizioni.....	19
Art. 26 - Criteri di collocazione	20
Art. 27 - Specifiche tecniche.....	20
Art. 28 - Requisiti dimensionali e igienico-sanitari.....	21
Art. 29 - Incedibilità	22
Art. 30 - Manutenzione e Responsabilità	22
Art. 31 - Sospensione e Cessazione dell’attività.....	22
Art. 32 - Canone annuale.....	23
Art. 33 - Durata della concessione e rinnovi	23
Art. 34 - Installazione di manufatti accessori	23
CAPITOLO 11 - PROCEDURE DI DISMISSIONE.....	25
Art. 35 - Criteri.....	25
Art. 36 - Vincoli alla circolazione dei beni	25
Art. 37 - Modalità di alienazione	25
Art. 38 - Alienazione a trattativa privata ai frontisti.....	25
Art. 39 - Modalità di aggiudicazione.....	25
CAPITOLO 12 - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE	27
Art. 40 - Uffici competenti e procedura	27
Art. 41 - Procedura per la richiesta di concessione – spese di istruttoria.....	27
Art. 42 - Atto di concessione – Formalità del provvedimento	27
Art. 43 - Durata e cessazione della concessione	28
CAPITOLO 13 - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE	29
Art. 44 - Pagamento del canone.....	29
Art. 45 - Criteri di imposizione.....	29
Art. 46 - Versamento del canone.....	29
Art. 47 - Riduzioni	29
CAPITOLO 14 - DECADENZA E REVOCA	30
Art. 48 - Decadenza	30
Art. 49 - Revoca	30
Art. 50 - Procedure coattive	30
Art. 51 - Uffici competenti ai controlli e verifiche	31
CAPITOLO 15 - CAUZIONI - SANZIONI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI	32
Art. 52 - Cauzioni	32
Art. 53 - Sanzioni.....	32



Art. 54 - Disposizioni finali e transitorie	32
Art. 55 - Entrata in vigore	32
Art. 56 - ALLEGATI PER AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE	33
Allegato 1.....	34
Allegato A	36
Allegato B.....	38
Allegato 2.....	40
Allegato C.....	43
Allegato D	45
Allegato 3.....	47
Allegato E.....	50
Allegato F	52



CAPITOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, la salvaguardia, la promozione ed il miglioramento dell'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi.

2. In conformità della disciplina prevista dall'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'affidamento in concessione, di aree di proprietà comunale ed in uso a qualunque titolo all'Amministrazione comunale utilizzate come “verde pubblico” del patrimonio indisponibile.

3. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di concessione:

- a) utilizzo di aree del verde pubblico comunale per attività di sponsorizzazione;
- b) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per abbellimento o manutenzione non lucrativa;
- c) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione di aree private;
- d) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione collettiva e per lo svolgimento di attività lucrative.
- e) disciplina per la collocazione su verde pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili.

4. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina la “Concessione di Uso” delle aree pubbliche ricadenti nella categoria del verde pubblico individuate dall'Amministrazione comunale con le modalità di cui all'art. 20 e la possibile collocazione di strutture precarie di cui al superiore punto e).

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale: spazi a parco e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico e di arredo urbano, percorsi su argini e scarpate, marciapiedi comunali fronteggianti la proprietà privata, aree verdi attrezzate o da attrezzare, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde, aree di libero accesso, aree verdi gestite con sponsorizzazione ed affidamento a privati.

Art. 3 - Definizioni

1. Con il termine “verde pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree arborate di proprietà di terzi in uso all'Amministrazione comunale di Taurianova sempre che il titolo ammetta le diverse possibilità consentite dal presente regolamento.

2. Le aree ricadenti nel Verde pubblico nella accezione del presente Regolamento sono quelle indicate nelle tavole di Piano Regolatore, Piano di Lottizzazione, o strumento urbanistico di uguale natura normativa comunque denominato e comunque tutte le aree pubbliche che in atto sono destinate a tale fine.



CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Comportamenti e danni

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di essi esistenti.

2. Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 5 - Gestione del verde

1. L'Area Tecnica coordina gli interventi di manutenzione e verifica la corretta fruizione del verde in collaborazione con il personale del Polizia Municipale; l'ufficio coordina le segnalazioni e suggerimenti in merito alla cura e la sorveglianza delle aree di cui all'art. 2 del presente Regolamento da parte sia dei cittadini che da tutti gli organi preposti alla sorveglianza e manutenzione delle aree verdi.

Art. 6 - Pulizia marciapiedi

1. I proprietari o gli amministratori di edifici/aree a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di pulire i tratti di marciapiedi dal "verde anomalo" nato sul sedime del marciapiede adiacente la proprietà provvedendo altresì alla rimozione del fogliame eventualmente derivato dalle alberature poste all'interno della proprietà.



CAPITOLO 3 - FRUIBILITÀ

Art. 7 - Accessibilità

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione, per motivi di sicurezza o per motivi di carattere ecologico, per trattamenti alle essenze arboree.

3. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Art. 8 - Attività consentite e limitazioni d'uso

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura, che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

2. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati e concessi temporaneamente dall'Amministrazione.

3. È vietato l'utilizzo di attrezzi che possono risultare pericolosi per l'incolumità dei frequentatori degli spazi fatto salvo quelli espressamente autorizzati dall'Amministrazione durante spettacoli o manifestazioni sportive.

4. Le attività sportive e ludiche di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati (piattaforme, ecc.) o indicati da opportuna segnaletica.

5. Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, ecc.), in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori delle aree che comunque conservano priorità di utilizzo.

6. È inoltre vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sulle recinzioni, sugli edifici e sui monumenti; è vietato scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde.

7. Nell'ambito delle aree verdi sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale e/o didattico: In questi spazi è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

8. Nei perimetri delle aree a parco e giardini:

- è consentito lo svolgimento di attività di commercio all'aperto e di animazione autorizzate dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.
- non è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante.

9. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia, realizzare scarichi o discariche non autorizzate, inquinare in qualsiasi modo il terreno.

Art. 9 - Divieti

1. Nelle aree verdi è vietato:

- tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge;
- usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi;
- il consumo di bevande superalcoliche;
- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture ed arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- estirpare, tagliare e comunque danneggiare il verde destinato ad ornamento, la cotica erbosa e le essenze arboree e arbustive o scavare il terreno;
- accendere fuochi;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere o depositare a terra nei pressi dei contenitori qualsiasi tipo di rifiuto o porre gli stessi sopra i contenitori in modo precario equivale ad abbandono del rifiuto: si evidenzia che per rifiuti devono intendersi tutte le tipologie previste dal regolamento comunale per la



gestione del ciclo dei rifiuti (fanno parte dei rifiuti a puro titolo esemplificativo anche i mozziconi di sigaretta, materiali biodegradabili, ecc.).I rifiuti devono essere obbligatoriamente depositati negli appositi contenitori.

2. Nelle aree verdi comunali come in tutti i luoghi pubblici i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio e/o con la museruola ed è vietato far defecare il proprio cane nelle aree verdi (piazzuole, spartitraffico, ecc.) e nel raggio di 100 metri dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini. Il conduttore dell'animale è tenuto a dotarsi di appositi strumenti (palette e sacchetto) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero sporcare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

3. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.

4. È vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque delle fontane.

5. L'abbeveramento di animali è consentito solamente mediante utilizzo di contenitore proprio (scodella o simili) e non direttamente nelle fontane.

6. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

7. È vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.



CAPITOLO 4 - NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE E DELLE ATTREZZATURE

Art. 10 - Tutela ambiente

1 I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili.

2. Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

3. È altresì vietato:

- soddisfare le naturali necessità umane;
- la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione;
- l'asportazione di terreno vegetale;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità;
- calpestare le aiuole fiorite;
- introdurre gli animali;
- catturare gli animali presenti fatto salvo per attività di pubblica utilità o pericolo dell'incolumità pubblica.
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria e/o propedeutica alla caccia
- qualsiasi altro comportamento che determini danni all'ambiente

4. È ammesso:

- l'impianto di nuove essenze arboree da parte di terzi (scuole, associazioni, ecc.) solo su specifica autorizzazione comunale.
- esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti singoli esemplari della vegetazione, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

Art. 11 - Tutela strutture ed arredi

1. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

2. È vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

3. È vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

4. È ammesso l'utilizzo delle strutture di erogazione dell'energia elettrica se appositamente predisposte, a seguito autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previo deposito di certificazione degli impianti a valle delle prese elettriche come previsto dalla normativa vigente in materia.

5. È vietata qualsiasi manomissione degli impianti elettrici esistenti.



CAPITOLO 5 - ATTIVITÀ PARTICOLARI

Art. 12 - Aree attrezzate a pic-nic

1. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 13 - Autorizzazioni per attività particolari

1. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

2. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area, nonché nomina di responsabile dell'intera attività.

3. L'Amministrazione in caso lo ritenesse opportuno potrà richiedere la costituzione di cauzioni (a tutela dell'esistente o danni) o polizze assicurazione di responsabilità civile a copertura dell'attività richiesta.

4. Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

5. È vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo gli altri frequentatori.

6. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate o in caso di interventi di manutenzione da parte del gestore o di altri Enti o ditte autorizzate o in appalto lavori.



CAPITOLO 6 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 14 - Circolazione dei veicoli

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato l'accesso dei veicoli motorizzati. La circolazione è consentita unicamente ai mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Vigilanza Urbana e dell'Amministrazione Comunale, altri agenti di vigilanza pubblica.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
- di servizio di igiene, bonifica, raccolta rifiuti, spazzamento.

2. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

3. In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili. I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

4. Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, devono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interna agli spazi verdi (con esclusione delle aree di sicurezza dei giochi installati) con l'eccezione, già prevista nel presente regolamento all'art. 10 – comma 2, per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini, fermo restando l'obbligo di precedenza dei pedoni.



CAPITOLO 7 - AREE GIOCO ATTREZZATE

Art. 15 - Aree gioco

1. Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.
2. È vietato utilizzare i giochi per l'infanzia avendo superato il 12° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
3. Il libero uso da parte dei bambini o minorenni delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
4. Negli spazi adibiti ad aree gioco per l'infanzia, allo sport e alle attività ricreative in genere è vietato:
 - l'accesso ai fumatori.
 - l'accesso ai cani ed ai gatti e comunque a tutti gli animali che potrebbero interferire con le attività ludiche presenti.

Art. 16 - Aree di libero accesso

1. Sono da intendersi come aree di libero accesso poste nel territorio comunale le sedi deputate allo svolgimento d'attività sportive motorie, spettacoli e manifestazioni che siano autorizzate dal Comune che non siano all'interno di strutture coperte o di aree recintate.
2. L'accesso è consentito a tutti, singolarmente in forma aggregata od associata, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art.1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 1. Società, cooperative e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al Coni;
 2. Enti e gruppi di promozione sportiva;
 3. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
 4. Altre associazioni, gruppi, partiti, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento;
4. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature presenti nelle aree, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezza che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo delle aree.
5. Chiunque provochi un danno, alle strutture ed attrezzature presenti, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
6. Il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo delle aree e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

Art. 17 - Orari

1. L'accesso in genere a tutti gli spazi verdi previsti dall'art. 2 è consentito dalle ore 07:00 del mattino alle ore 23:00 della sera.
2. L'utilizzo dei aree a parco, per le attività di gioco e/o rumorose, in occasione di feste patronali o simili, è disciplinato da specifiche autorizzazioni da rilasciarsi a cura del settore tecnico di concerto con la Polizia Municipale.
3. In casi particolari, preventivamente autorizzati, potrà essere concesso l'utilizzo del parco anche dopo l'orario di chiusura. Il parco dovrà essere comunque sgomberato entro le ore 01:00; eventuali strumenti musicali e/o di amplificazione della musica dovranno cessare alle ore 24:00 fatto salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale.
4. Per motivi di interesse pubblico o di necessità particolari potranno variare gli orari di apertura e chiusura dei parchi su parere dei settori comunali.



CAPITOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI

Art. 18 - Affidamento in adozione di aree verdi pubbliche

1. Con il presente articolo si intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte di cittadini, gruppi di cittadini, di imprese, dei vari circoli, delle associazioni, delle scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale.

2. Con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

3. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate, che saranno poi definite in sede di sottoscrizione di apposita convenzione, e potranno riguardare:

- a) la manutenzione ordinaria e sistemazione, con sfalcio, raccolta e conferimento del manto erboso, almeno una volta ogni mese nel periodo Aprile-Ottobre, e comunque eseguire tutte le operazioni necessarie per tenere l'area verde in condizioni ottimali;
- b) Potatura siepi ed arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
- c) Eliminazione delle piante disseccate; integrazione e nuova eventuale piantumazione con essenze e arbusti adatti al luogo, avallate dall'Amministrazione Comunale su proposta dell'affidatario.
- d) Raccolta dei rifiuti nell'area affidata, differenziazione e conferimento degli stessi al servizio pubblico.
- e) Svuotamento dei cestini eventualmente presenti.
- f) Cura di eventuali aree fiorite.
- g) la creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante, secondo le specifiche che saranno riportate in apposito e specifico Regolamento o atto di indirizzo, da adottare con successivo provvedimento.

4. L'affidamento viene di seguito denominato “adozione”. L'adozione si realizza attraverso la compilazione del modulo di richiesta e la sottoscrizione di una convenzione fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale, allegati al presente regolamento.

5. L'Amministrazione Comunale, tramite avvisi alla cittadinanza, garantirà comunque la massima diffusione dell'iniziativa e provvederà, nel principio di trasparenza, alla massima divulgazione tramite il sito internet e la pubblicazione presso l'albo pretorio e tutte le frazioni, di eventuali integrazioni e/o variazioni al presente regolamento che dovessero rendersi necessarie.

6. L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, in considerazione della posizione dell'area interessata dalla richiesta e di ogni altra valutazione di pertinenza, potrà accettare o meno la proposta di manutenzione ordinaria e sistemazione dell'area individuata dal proponente.

7. L'affidamento mediante adozione sarà applicato a tutte le aree verdi comunali di proprietà o in uso. Ogni area verde può essere gestita da più soggetti privati contemporaneamente. In questo caso un'unica richiesta deve pervenire con le firme di tutti i proponenti. L'area da gestire deve avere dimensioni e collocazione tale da giustificare, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di più soggetti. Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Settore di competenza. Si darà corso all'adempimento delle procedure per le adozioni secondo l'ordine cronologico in cui pervengono le domande, fatte salve le aree che, alla data di approvazione del presente atto, sono già assegnate, a qualsiasi titolo, e per le quali il titolo permane.



8. La convenzione è sottoscritta dal Responsabile del Settore di competenza e dall'affidatario, e può essere annullata unilateralmente, mediante semplice comunicazione scritta. **La convenzione ha validità di anni 5 (cinque) con possibilità di rinnovo per una sola volta e per un massimo di 10 (dieci) anni complessivi.** Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito. I soggetti affidatari si prendono cura dell'area verde individuata con apposita planimetria allegata alla convenzione e riportata nella tavola generale in atti presso l'ufficio comunale di competenza. È loro obbligo eseguire gli interventi come individuati nella convenzione, avendo massimo scrupolo e cura, durante l'esecuzione dei lavori, del materiale e/o strutture presenti nell'area affidata (giochi, lampioni, cestini, panchine, ecc.).

9. Le aree pubbliche e/o private in adiacenza all'area verde affidata, al termine dei lavori di manutenzione devono essere lasciate pulite e l'asporto del materiale previsto deve essere conferito a carico dei soggetti autorizzati nei contenitori e sacchi appositi e conferiti al servizio pubblico o all'isola ecologica (ecocentro), secondo quanto disposto dai Regolamenti Comunali e dal calendario dei rifiuti, in materia di raccolta differenziata.

10. I soggetti autorizzati si impegnano ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione previsti avendo cura che durante lo svolgimento degli stessi l'area affidata non sia frequentata da persone. Essi devono utilizzare attrezzature, strumenti e/o macchine di proprietà personale tenendo in considerazione tutte le disposizioni regolamentari e le normative vigenti in materia.

11. I soggetti autorizzati sono gli unici responsabili di eventuali danni procurati a cose e/o a persone durante od in conseguenza degli interventi di manutenzione effettuati incluso l'utilizzo dei mezzi. In tal senso l'Amministrazione Comunale declina ogni forma di responsabilità in sede civile.

12. L'affidatario e il Comune congiuntamente, o separatamente previa autorizzazione del Comune qualora le iniziative vengano proposte dall'affidatario, possono promuovere all'interno delle aree adottate, purché idonee, iniziative a carattere ecologico, rivolte alla popolazione (festa degli alberi, un albero per ogni neonato, giornate dedicate alla pulizia straordinaria delle aree, ecc. o altre forme di intrattenimento nel rispetto del luogo.

13. Qualsiasi intervento non contemplato nella convenzione deve essere proposto e concordato con il Settore di competenza, il quale dispone eventuali autorizzazioni ed interventi.

Art. 19 - Sponsorizzazione del Verde Pubblico

1. La sponsorizzazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è un contratto stipulato fra l'Amministrazione Comunale e soggetti terzi che ha come oggetto e finalità l'allestimento e/o la cura, valorizzazione e manutenzione delle stesse aree. I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta sulla base di quanto descritto nell'avviso pubblico per la procedura di sponsorizzazione.

2. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata nella convenzione.

3. L'Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, autorizza lo sponsor a collocare nella sede oggetto dell'intervento cartelli pubblicitari, delle dimensioni di cm (30 x 40) **o comunque da concordare con l'Ufficio competente**, recanti la dicitura “**COMUNE DI TAURIANOVA - Quest'area è adottata da _____**”, senza alcuna applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

4. Le assegnazioni vengono stabilite con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente.

5. Le aree verdi destinate a contratto di sponsorizzazione sono individuate con apposita planimetria in atti presso il Servizio competente, da aggiornare di volta in volta a seguito creazione di nuove aree e con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

6. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità all'Amministrazione Comunale, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata.

7. Le aree oggetto di contratto di sponsorizzazione conservano la propria destinazione di uso pubblico. Il rapporto di sponsorizzazione è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:

- l'esatta individuazione dell'assegnatario
- l'esatta individuazione dell'area verde;



- i contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
- i termini di inizio e fine dell'assegnazione;
- le clausole di risoluzione e recesso;
- le cause di revoca e decadenza della stessa;
- eventuali clausole penali;
- le eventuali forme di concorso dell' Amministrazione Comunale;
- ogni altro elemento, patto integrativo e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato.



CAPITOLO 9 - ATTIVITÀ COMMERCIALI E LUDICHE

Art. 20 - Criteri Generali

1. Allo scopo di incrementare le condizioni per una valorizzazione delle aree verdi presenti nel territorio comunale che presentano particolari caratteristiche utili per attività in sinergia con operatori privati del settore commerciale, dei giochi e delle attività ludiche in genere, l'Amministrazione comunale promuove la predisposizione di progetti di sistemazione e manutenzione orientati a questo obiettivo.

2. I progetti devono essere definiti con lo scopo principale di creare le condizioni per una completa gestione dell'area destinata a verde pubblico, offrendo servizi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente presenti e garantendo la sistemazione delle aree circostanti con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumeranno la responsabilità i soggetti beneficiari della concessione.

3. I progetti potranno essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale o privata ed in entrambi i casi si procederà all'individuazione del beneficiario per l'attuazione e gestione dell'intervento ed all'assegnazione degli spazi individuati con bando ad evidenza pubblica tenendo conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:

- Qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati;
- Giovane età del richiedente;
- Originalità dell'idea imprenditoriale;

Art. 21 - Scelta delle aree

1. La scelta delle aree oggetto del bando di cui al precedente art. 20 sarà effettuata dalla **Giunta Comunale** con apposita deliberazione nell'ambito delle aree destinate a verde pubblico così come definite al precedente art. 1.

2. Fino alla individuazione delle aree oggetto del presente Regolamento non potranno essere attuati interventi di iniziativa privata su qualunque area di proprietà comunale salvo quelli degli spettacoli viaggianti per quanto compatibili.

Art. 22 - Modalità di scelta del beneficiario

1. La Giunta Comunale, con apposita delibera, effettuerà l'approvazione del bando per la scelta del beneficiario della concessione.

2. Le istanze di partecipazione al bando di selezione, con allegato il progetto di cui al precedente art. 9, possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta. Le istanze e i progetti saranno valutati da una commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale aventi specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina delle attività produttive, entro trenta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze.

3. Per tutto il territorio comunale ogni beneficiario non potrà ottenere più di una concessione.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree verdi tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni, in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a) non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune;
- b) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni di età;
- c) siano in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- d) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- e) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passante in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;



- f) non siano in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o ogni altra analoga situazione;
- g) non abbiano in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h) non siano in corso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

5. Per le aree a verde per le quali non venga presentata alcuna richiesta nei termini di scadenza previsti dal bando di selezione, l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta con le modalità di cui al comma 2, purché l'interessato sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

6. L'assegnatario dell'area a verde, che sia risultato vincitore della selezione di cui ai precedenti commi, o che sia pervenuto all'assegnazione con le modalità di cui al precedente comma 5, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso gli Uffici comunali competenti, un'istanza per richiedere l'autorizzazione all'avvio della realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al precedente art. 20, secondo lo schema che verrà predisposto dagli stessi uffici, corredata dalla documentazione necessaria in base alla tipologia dell'attività e da quanto disposto dalla normativa vigente.

I suddetti schemi dovranno essere predisposti dagli Uffici comunali competenti entro il termine di 60 giorni dalla definitiva approvazione del presente regolamento.

7. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 6, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.

8. Prima della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 6 si dovrà procedere alla sottoscrizione della concessione del suolo pubblico relativamente all'area a verde interessata.

9. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia per la normativa specifica.

10. Il canone di occupazione del suolo pubblico è calcolato in base al vigente regolamento per l'applicazione del TOSAP con le modalità di cui ai successivi artt. 36 e seguenti.

11. Al fine di consentire il disbrigo delle pratiche relative all'assegnazione dell'area a verde il pagamento del canone potrà avvenire dal momento dell'effettiva occupazione dell'area coincidente con la data di comunicazione dell'eventuale inizio dei lavori delle opere previste in progetto.

12. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ove ve ne siano le condizioni.

13. Il concessionario dovrà impegnarsi alla realizzazione di tutte le opere previste in progetto per l'area oggetto del bando entro i termini previsti dalla concessione, fermo restando l'obbligo di esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli presenti ed a quelli imposti come standard minimo urbanistico, che si rendano necessari alla gestione dell'area assegnata sia per le finalità dell'attività privata per la quale si richiede l'autorizzazione, sia per la fruizione dello spazio pubblico da parte dei cittadini, garantendo altresì la salvaguardia e la manutenzione dell'area a verde assegnata per tutto il periodo della concessione.

Art. 23 - Conformità

1. Il progetto di intervento, sia di iniziativa pubblica che privata, di cui all'art. 9 del presente regolamento dovrà essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico e dovrà prevedere comunque gli elaborati relativi ai seguenti procedimenti:

- Edilizio urbanistico;
- Idoneità igienico-sanitaria (se prevista per il tipo di attività da svolgere);
- Scarichi fognari e allaccio alla rete idrica (se prevista per il tipo di attività da svolgere);
- Ulteriori procedimenti scaturenti da particolari norme settoriali, vincoli dell'area e/o dalla tipologia dell'attività.

A completamento della pratica inoltre dovrà essere allegata l'attestazione del versamento della cauzione o la polizza fideiussoria di cui all' articolo 52 del presente regolamento e ogni ulteriore documento necessario alla realizzazione dell'intervento previsto in progetto.



2. Entro i termini previsti dalla vigente normativa gli Uffici competenti procederanno alla verifica della pratica e all'espletamento delle procedure del caso al fine di consentire la corretta realizzazione delle eventuali opere previste nel progetto.

3. L'inizio dei lavori relativi all'intervento dovrà avvenire comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la revoca del titolo. Tale data dovrà essere certificata dal Direttore dei Lavori.

4. Non è ammessa la possibilità di varianti in corso d'opera e/o interventi in modificazione delle previsioni progettuali proposte.

5. L'ultimazione dei lavori dovrà concludersi entro 90 giorni dall'inizio, a pena di revoca del titolo. Potrà essere concessa una proroga in caso di comprovata necessità, per ritardi imprevisti o imprevedibili e in ogni caso per cause non imputabili a negligenza del concessionario.

6. Ultimati i lavori delle opere previste in progetto, per poter esercitare l'attività il richiedente dovrà presentare presso gli Uffici Comunali competenti la documentazione necessaria per la dichiarazione di agibilità delle opere ove soggette a tale procedura, corredata di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per la tipologia dell'attività che si andrà a svolgere, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

7. In alternativa, il richiedente potrà esercitare l'attività in via provvisoria, fino all'emissione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente, previo esperimento positivo della procedura di collaudo di cui all'art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. .



CAPITOLO 10 - DISCIPLINA PER LA COLLOCAZIONE SU VERDE PUBBLICO DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE PRECARIE, TEMPORANEE E AMOVIBILI

Art. 24 - Campo di applicazione

1. Nell'ambito e nel rispetto delle attività e delle disposizioni regolamentari di cui ai precedenti capitoli il presente regolamento disciplina la collocazione su verde pubblico di Chioschi e di strutture precarie, temporanee e amovibili.

La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed urbanistico-edilizi delle fattispecie considerate. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

2. Sono individuate due categorie di chioschi, distinte sulla base del periodo di occupazione del verde pubblico e di esercizio dell'attività:

- a) chioschi a carattere stagionale;
- b) chioschi a carattere permanente;

Per i Chioschi a carattere commerciale privato, sono consentite le seguenti categorie merceologiche:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali, fiori, bigiotteria, articoli sportivi e per il tempo libero;
- rivendita di giornali, libri, riviste e quotidiani, materiale audiovisivo, oggettistica in genere;

3. I titolari dei chioschi di cui al comma precedente, installati su verde pubblico, sono tenuti a garantire oltre a quanto previsto dal presente Regolamento ogni altro servizio di pubblica utilità indicato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono chioschi quei manufatti identificabili come installazioni amovibili, destinati al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente al suolo.

2. Si definisce “**verde pubblico**” quanto previsto al comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento;

3. Per “**commercio su verde pubblico**” si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree destinate a verde pubblico.

4. Per “**somministrazione di alimenti o bevande**” si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

5. Si definiscono “**manufatti accessori**”, quelle installazioni consistenti in strutture completamente e facilmente amovibili, anche pertinenti ai chioschi, strettamente necessarie allo svolgimento delle attività commerciali su verde pubblico. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 24 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.

6. Definizione di:

a) Chiosco

Per chiosco s'intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, privato e/o gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario

b) Struttura temporanea

Per struttura temporanea s'intende l'installazione di manufatti posati su suolo pubblico, solitamente a servizio di pubblici esercizi, quali gazebo, ombrelloni, sedie tavolini e fioriere e quant'altro atto a delimitare lo spazio esterno.

Le strutture così come definite al presente articolo, non costituiscono superficie coperta e volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative igienico-sanitarie ed alle disposizioni del presente regolamento, e comunque fatti salvi i diritti di terzi.



Art. 26 - Criteri di collocazione

1. L'installazione di chioschi in verde pubblico è consentita negli spazi destinati a verde pubblico individuati dall'Amministrazione comunale, nelle forme, tipologie e limiti dei parametri stabiliti nel successivo comma 2.

2. Le installazioni di chioschi di cui al precedente art. 21, devono conformarsi oltre alle prescrizioni di carattere generale del presente regolamento anche alle seguenti prescrizioni:

- i chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
- i chioschi possono essere collocati esclusivamente nelle aree individuate dalla Giunta Comunale;
- l'installazione è consentita a condizione che il concessionario acquisisca un'area a verde almeno 5 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.
- il concessionario è tenuto alla cura del verde pubblico nell'area acquisita con concessione con le modalità previste dal presente regolamento;
- i chioschi, qualora installati in prossimità o in adiacenza di muri o manufatti preesistenti, devono mantenere una distanza minima da porte e finestre di metri 3,00;

3. Le localizzazioni dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio, pertanto **la collocazione del chiosco sarà preclusa:**

- a) dove la sua collocazione del chiosco costituisce elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto;
- b) dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
- c) dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
- d) in corrispondenza degli avancorpi oggetto è su piazze elemento e/o strade;
- e) dove la continuità delle cortine in edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano;
- f) addossato o ancorato all'edificato.
- g) in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- h) nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.

4. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando non in contrasto con il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada) e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

Art. 27 - Specifiche tecniche

1. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l'impiego di materiali di origine naturale (legno, ferro, etc.) preferibilmente in legno;

2. Il tetto dovrà avere forma regolare. L'oggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conca di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto o inseriti armonicamente con lo stesso.

3. Gli infissi per le vetrate devono essere realizzati nello stesso materiale utilizzato per la struttura portante del chiosco e per gli elementi di tamponatura. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande in legno, metalliche o alluminio, verniciate col medesimo colore della struttura.

4. È consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.), purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura. L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione.



Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc.) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.

5. Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla fruizione del verde pubblico da parte dei cittadini e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di esame in sede di Conferenza di Servizi e relativa autorizzazione. Dovranno essere individuati degli spazi idonei per l'alloggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, adeguatamente dimensionati e tali da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.

6. Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto. La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

7. Lungo il perimetro esterno dell'oggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni. Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo le direttive impartite dalla Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.

8. Gli arredi all'interno dei detti chioschi e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro, in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto del verde pubblico in cui si inseriscono;

9. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

10. Il progettista, già in sede di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla esigenza sopra riportata. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbatura, verniciatura, etc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Art. 28 - Requisiti dimensionali e igienico-sanitari

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a metri 2,70 e comunque altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00;

2. La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a m² 10,00. La superficie netta calpestabile non dovrà comunque essere superiore a m² 40.

3. I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizi igienici accessibili in numero sufficiente e dotato degli arredi tali da garantire l'utilizzo del chiosco per la tipologia dell'attività svolta.

Dovrà comunque essere presente un antibagno utilizzabile anche come spogliatoio. L'altezza media dei servizi igienici non potrà essere inferiore a metri 2,40 e comunque con un'altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00.

4. I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive per gli operatori e per le sostanze alimentari. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo ai cittadini che fruiscono degli spazi a verde circostanti.

5. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12 della



superficie, o in alternativa, lo stesso dovrà essere dotato di impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.

6. I chioschi adibiti a vendita o somministrazione di alimenti dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari in base alla normativa vigente.

7. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti. Tale attrezzatura dovrà essere ubicata nelle zone appositamente dedicate.

8. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale, allacciamento alla rete fognaria pubblica e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, ove esistenti.

9. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

Art. 29 - Incedibilità

1. La concessione relativa all'assegnazione dell'area e alla eventuale realizzazione di opere previste nel presente regolamento non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell'Amministrazione Comunale di autorizzare il subentro a soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa.

2. In caso di decesso del concessionario, è facoltà degli eredi (moglie o figli) di proseguire l'esercizio dell'attività per il periodo restante. In tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro tre mesi dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova Convenzione.

Art. 30 - Manutenzione e Responsabilità

1. Il ripristino delle superfici del verde pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti a regola d'arte dal richiedente, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 41 del presente Regolamento e il divieto di esercizio dell'attività qualora il ripristino sia giudicato insufficiente o inadeguato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2. Le strutture di cui alla presente sezione del regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione, anche delle aree assegnate, possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza. I rinnovi dell'autorizzazione possono essere subordinati all'esecuzione di adeguati interventi di manutenzione.

3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario.

4. Le spese derivanti e necessarie per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti energia elettrica, acqua, fognatura, ripristino suolo, ecc.) sono a totale carico del concessionario.

5. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), nell'ambito dei criteri generali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.

6. Alla scadenza dei termini stabiliti dalla concessione, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro trenta giorni successivi alla scadenza.

Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine l'importo della cauzione di cui al successivo art. 41.

Art. 31 - Sospensione e Cessazione dell'attività

1. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore a 4 mesi nell'arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. Per sospensioni dell'attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L'istanza potrà essere accolta



per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell'attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l'istanza venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca dell'autorizzazione.

3. La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

Art. 32 - Canone annuale

1. L'esercizio dell'attività sul verde pubblico è soggetto al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nelle forme e negli importi stabiliti dal Regolamento TOSAP del Comune di Taurianova.

Il concessionario è tenuto altresì al pagamento della TARI con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Qualora il concessionario si impegni ad effettuare la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nelle aree adiacenti a quelle assegnate per la realizzazione del chiosco, il canone per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura massima del 50%.

3. Qualora la manutenzione dell'area verde assegnata sia ritenuta inadeguata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la convenzione verrà revocata e sarà disposto il pagamento del 100% del canone per l'occupazione di aree pubbliche a partire dall'intero anno di riferimento, indipendentemente dal mese in cui viene effettuato l'accertamento.

Art. 33 - Durata della concessione e rinnovi

1. La concessione di verde pubblico comunale per l'installazione di chioschi, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività, potrà essere:

a) semestrale, per un periodo non superiore a 180 giorni per i chioschi a carattere stagionale di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 20 del presente Regolamento.

b) decennale, per un periodo non superiore a 3650 giorni per i chioschi a carattere permanente di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 20 del presente Regolamento.

L'Amministrazione potrà stabilire un periodo inferiore a quello previsto ai superiori punti a) e b) qualora lo ritenga necessario per particolari situazioni.

2. Alla scadenza la concessione decade automaticamente, salvo che venga presentata istanza di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti.

3. Per le installazioni permanenti, il concessionario può presentare istanza di rinnovo esclusivamente nel periodo intercorrente tra 120 e 90 giorni precedenti la scadenza della concessione. In tal caso, l'Ufficio comunale competente è tenuto entro il termine di trenta giorni, a darne risposta, trascorsi i quali il parere si intende comunque reso favorevolmente. In caso di riscontro positivo da parte degli uffici competenti, la concessione viene rinnovata per un uguale periodo di tempo. Qualora uno o più uffici indichino dei motivi ostativi al rinnovo della concessione, l'istanza viene respinta, e verrà ingiunta all'interessato la rimozione del manufatto, salvo la possibilità di adeguare il chiosco alle nuove disposizioni. In tal caso l'interessato dovrà provvedere alla presentazione della documentazione per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di diniego.

4. Per le superiori installazioni la durata della concessione di suolo pubblico non potrà comunque essere superiore a 10 anni. Tale concessione potrà comunque essere accordata anche relativamente ad una sola stagione, e comunque al termine della stagione il chiosco dovrà essere completamente rimosso e il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi.

6. La richiesta di proroga della concessione per i chioschi a carattere stagionale deve essere presentata almeno dieci giorni prima della sua scadenza.

Art. 34 - Installazione di manufatti accessori

1. Se lo stato dei luoghi e delle architetture preesistenti lo consentono, è ammessa l'installazione, su aree verdi, di strutture completamente e facilmente amovibili anche quali pertinenze a servizio dei chioschi di cui al presente regolamento.



Dette strutture potranno eventualmente essere chiuse per la protezione dagli agenti atmosferici, mediante l'impiego di materiali che non siano in contrasto, nel caso di strutture di pertinenza ai chioschi, con la struttura preesistente in termini di tipologia e colori utilizzati, trasparenti per almeno il 50% della superficie della parete.

Nel caso di strutture non di pertinenza ai chioschi le stesse si dovranno armonizzare con il contesto del verde pubblico circostante.

2. L'installazione di pedane, tettoie, gazebo e strutture simili, deve rispettare le medesime prescrizioni previste nel presente regolamento per la installazione delle altre strutture, previa comunque l'acquisizione del parere favorevole da parte degli uffici comunali competenti.

La superficie massima occupata da tali strutture non potrà superare la superficie di m² 20,00.

Tali strutture hanno carattere temporaneo e per le stesse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.



CAPITOLO 11 - PROCEDURE DI DISMISSIONE

Art. 35 - Criteri

1. Nel caso di presenza di aree verdi marginali, per posizione e dimensioni, prive di possibilità di utilizzazione pubblica, la Giunta Comunale predispone un programma di alienazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

2. La proposta dei beni suscettibili di alienazione viene formulata dalla Giunta Comunale, nell'ambito degli indirizzi di governo dell'Ente e sulla base dei seguenti criteri:

- a) aree verdi per cui sia venuto meno il pubblico interesse in conseguenza di modifiche strutturali delle zone in cui si trovano e nuove discipline urbanistiche;
- b) aree classificate come verde pubblico per le quali non sia possibile ravvisare un uso collettivo o che richiedano una gestione particolarmente onerosa per il mantenimento in rapporto alla utilizzazione da parte della collettività.

3. Nell'atto propositivo dovranno essere indicati dettagliatamente i motivi a sostegno della proposta di dismissione, evidenziando in particolare gli effetti sulla dotazione di standard di verde pubblico sulle aree limitrofe a quelle oggetto della proposta.

Art. 36 - Vincoli alla circolazione dei beni

1. I beni dismessi con il procedimento indicato al presente capo saranno alienati con il vincolo di pertinenza all'immobile a cui accedono ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile.

2. Il trasferimento sarà ammesso solo in collegamento con l'immobile a cui sono stati associati come pertinenza al momento del primo acquisto.

3. Le aree trasferite con le procedure di cui al presente capo saranno alienate con il vincolo "non aedificandi" da trascrivere presso i competenti uffici dei Registri Immobiliari, senza alcuna possibilità di utilizzo di qualunque volumetria derivante da eventuali variazioni della disciplina urbanistica di riferimento.

4. La cessazione della demanialità o della destinazione alla funzione pubblica non comportano variazione alla qualificazione impressa all'area dalla normativa urbanistica.

Art. 37 - Modalità di alienazione

1. L'approvazione della Delibera di alienazione del Consiglio comporta la cancellazione dall'elenco dei beni del patrimonio indisponibile del Comune di Taurianova.

2. Le modalità di aggiudicazione e di svolgimento della gara previo avviso pubblico, sono quelle previste per le MODALITÀ DI SCELTA DEL BENEFICIARIO di cui all'art. 22 del presente Regolamento per il rilascio delle concessioni delle aree a verde pubblico.

3. Il prezzo di stima per l'alienazione sarà determinato con apposita perizia da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 38 - Alienazione a trattativa privata ai frontisti

1. Le zone verdi oggetto del programma di dismissione sono suscettibili di alienazione a trattativa privata in favore dei proprietari delle aree private adiacenti ai quali si riconosce il diritto di prelazione nell'acquisizione a parità delle condizioni economiche scaturenti dalla gara pubblica che si svolgerà con le modalità previste all'art. 22 del presente regolamento.

2. Nel caso di offerta a trattativa privata ai soggetti di cui al presente articolo, il bene sarà offerto al prezzo fissato secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, comunque maggiorato del 10%.

Art. 39 - Modalità di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione si osservano le norme previste nel bando pubblico di cui all'art. 22 del presente regolamento.



2.L'accettazione dell'offerta da parte degli aggiudicatari deve avvenire con atto notificato al Comune di Taurianova a mezzo di raccomandata a.r. entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, e dietro presentazione di una cauzione pari al 10% del prezzo.

3. Nel medesimo atto deve essere fatto esplicito riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di vendita senza alcuna eccezione.

4. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale.



CAPITOLO 12 - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE

Art. 40 - Uffici competenti e procedura

1. Per ottenere le concessioni per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo all'Ufficio competente secondo lo schema che verrà predisposto dallo stesso Ufficio, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, qualora necessario. Nel caso di assegnazioni di aree destinate ad attività commerciali di cui al Capitolo 9 del presente regolamento la domanda verrà presentata dal vincitore della selezione a seguito delle procedure previste all'art. 22 con le modalità di cui al comma 6 dello stesso articolo.

2. In ogni caso la competenza alla ricezione della istanza è dell'Area Tecnica comunale.

Art. 41 - Procedura per la richiesta di concessione – spese di istruttoria

1. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

2. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

3. Dette indicazioni saranno comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n. 241/90. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.

5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione entro quindici giorni agli interessati, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.

7. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente che previo svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze, approverà o respingerà l'istanza presentata.

8. In caso di accoglimento della istanza l'atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.

9. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria stessa. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.

10. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta Comunale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.

11. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

Art. 42 - Atto di concessione – Formalità del provvedimento



1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:

- a) la durata della concessione;
- b) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
- c) le condizioni per l'utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
- d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso;

2. Il rilascio della concessione è comunque atto preliminare e necessario per la regolarità del titolo edilizio occorrente per la eventuale realizzazione degli interventi previsti in progetto.

3. L'atto di concessione viene trasmesso dall'Ufficio competente all'Ufficio Tributi entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l'iscrizione a ruolo riguardo al canone dovuto.

Art. 43 - Durata e cessazione della concessione

1. La durata della concessione è stabilita dal presente Regolamento per ogni tipologia di assegnazione;

2. La concessione può essere rinunciata, nei termini indicati dall'atto stesso e comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante presentazione di domanda all'Ufficio Competente con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia e con il progetto di ripristino e/o demolizione delle opere a suo tempo oggetto di concessione.

3. Nel caso della rinuncia alla concessioni disciplinate dal presente Regolamento l'Ufficio competente alla ricezione della istanza è l'Area Tecnica Comunale, nei termini e con le modalità indicate nei precedenti commi.

4. L'Ufficio Tecnico è tenuto alla sorveglianza dei lavori di ripristino dell'area pubblica da farsi a cura e spese del concessionario.

5. Alla conclusione dei lavori, il Comando Polizia Municipale previo N.O. dell'Area Tecnica comunicherà il corretto ripristino a regola d'arte all'Ufficio Tributi per la cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.

6. La cancellazione dai ruoli comunali avverrà dall'anno successivo a quello della accertata e documentata conclusione dei lavori.



CAPITOLO 13 - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 44 - Pagamento del canone

1. Il Comune di Taurianova, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea del proprio Demanio o patrimonio indisponibile e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di concessione d'uso del presente Regolamento viene riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica in favore del concessionario quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia o la limitazione all'uso pubblico dell'area stessa.

Art. 45 - Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico conseguenti all'attuazione del presente regolamento sono soggette al pagamento del relativo canone di concessione

2. il canone di concessione è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e la classificazione utile per l'inquadramento è riferita alle singole strade previste nell'elenco allegato al regolamento TOSAP.

3. il canone è altresì commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadri oggetto di occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art. 46 - Versamento del canone

1. Il canone annuo di Concessione, ove non diversamente previsto dal presente regolamento per le varie tipologie di concessione, dovrà essere corrisposto in unica rata annuale anticipata entro la prima decade dell'anno di riferimento, con bonifico bancario.

Art. 47 - Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di:

- a) utilizzazioni promosse da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) utilizzazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.



CAPITOLO 14 - DECADENZA E REVOCA

Art. 48 - Decadenza

1. Si determina la decadenza della concessione:

- per decorrenza dei termini di validità della concessione stessa, in assenza di istanza di rinnovo;
- nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- qualora l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a quattro mesi, in assenza di specifica autorizzazione ai sensi del precedente art. 27;
- in caso di fallimento della ditta concessionaria;
- per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- per perdita dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione degli spazi, previsti all'art.11 comma 4 del presente regolamento.

La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

2. La medesima pronuncia di decadenza potrà essere disposta per ogni comportamento e/o utilizzo dell'area in concessione in contrasto con le condizioni imposte al momento del rilascio del titolo.

3. La decadenza e la revoca di cui al successivo art. 39 o comunque la modifica dei contenuti dell'atto di concessione e di autorizzazione della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 49 - Revoca

1. Le Concessioni previste nel presente Regolamento potranno essere revocate o modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. L'autorizzazione viene revocata:

- nel caso di sub-locazione ;
- nel caso di variazione dell'attività ;
- nel caso di variazione di destinazione d'uso delle opere autorizzate;
- nel caso di modifiche non autorizzate alla struttura delle opere concesse;
- per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento unico.

3. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere gli eventuali manufatti autorizzati per motivi igienico-sanitari o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. È prevista altresì la revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, nonché in caso di decadenza di uno o più pareri favorevoli che certificano le conformità di cui all'art. 23 del presente regolamento.

4. In caso di indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, quest'ultima può proporre una nuova localizzazione del chiosco, temporanea o permanente.

Art. 50 - Procedure coattive

1. Nel caso di decadenza e/o revoca, l'Amministrazione comunale provvederà alla eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva l'apposizione di sbarramenti atti ad impedire il passaggio e/o eliminare l'uso esclusivo dell'area pubblica non più soggetta alla concessione.

2. Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative indicate all'articolo 823 del Codice Civile⁵, mediante apposita Ordinanza immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di inadempimento alla diffida al ripristino.



Art. 51 - Uffici competenti ai controlli e verifiche

1. Il controllo del rispetto delle condizioni imposte per l'utilizzo del patrimonio indisponibile del verde pubblico secondo le previsioni del presente Regolamento è di competenza dell'ufficio Tecnico in collaborazione con gli altri Uffici dell'Amministrazione comunale che provvederanno a segnalare ogni comportamento illecito da parte dei concessionari.



CAPITOLO 15 - CAUZIONI - SANZIONI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 52 - Cauzioni

1. Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio di una delle concessioni previste dal presente Regolamento, al concessionario è imposto l'obbligo di costituire una cauzione.

2. In alternativa al deposito dell'importo, che verrà determinato in relazione all'eventuale rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione delle strutture autorizzate previste nel presente regolamento (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, etc.), presso la Tesoreria comunale, il concessionario potrà presentare apposite garanzie a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che sarà svincolata dall'Amministrazione solo al momento della rimozione delle strutture stesse e del ripristino dei luoghi. L'importo della garanzia sarà calcolato secondo gli importi dei costi stimati dall'Ufficio tecnico del comune necessari alla rimozione d'ufficio delle opere.

3. Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fideiussione saranno riportati nella concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 53 - Sanzioni

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Municipale.

2. Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 267/2000) che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze, ferme restando:

- a) la possibilità da parte del personale appartenente alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

3. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sulle aree verdi e di ripristino ambientale.

Art. 54 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.

2. Il presente Regolamento non sostituisce in alcuna delle sue parti il vigente Regolamento per la disciplina dei “Dehors”.

2. Sono abrogate tutte le altre norme regolamentari vigenti che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione unitamente alla delibera di approvazione.



Art. 56 - ALLEGATI PER AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Allegati:

- a) schemi avviso (Allegato 1), richiesta (Allegato A) e convenzione (Allegato B), per la procedura di affidamento aree verdi.
- b) schemi avviso (Allegato 2), richiesta (Allegato C) e convenzione (Allegato D), per la procedura di sponsorizzazione aree verdi.
- c) schemi avviso (Allegato 3), richiesta (Allegato E), per la procedura di concessione di attività commerciali e ludiche;



COMUNE DI TAURIANOVA

AVVISO PUBBLICO

AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHEA SOGGETTI PRIVATI VOLONTARI DISPOSTI A CURARLE A PROPRIE CURE E SPESE

1 – Riferimenti generali

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e dell'azione amministrativa ad esso connessa, intende affidare in adozione, a tempo determinato, il servizio di gestione delle aree di verde pubblico, inteso come effettuazione di manutenzioni ordinarie delle stesse, ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini.

2 - Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto dell'adozione

Le aree verdi oggetto di “affidamento” sono tutte aree di proprietà comunale sistemate a verde pubblico. L'area a verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico.

3 - Modalità di gestione e cura del verde pubblico

La gestione e cura dell'area verde, potrà essere attuata secondo lo schema di domanda che si allega al presente avviso (Allegato A) e la sottoscrizione di una convenzione (Allegato B) con il Comune che garantirà la pubblicizzazione dell'iniziativa nelle pagine web del Comune di

Gli affidamenti saranno fatti in ragione dei criteri sotto riportati:

Nel caso che per la stessa area vengano presentate più richieste di affidamento, e non vi sia possibilità di accordo per una gestione congiunta, l'Amministrazione Comunale procederà alla scelta del nominativo, valutando in ordine di priorità e a proprio insindacabile giudizio:

- i servizi di manutenzione e pulizia proposti;
- la vicinanza della residenza del privato all'area verde;
- nel caso di ulteriore sussistenza di condizioni di parità, si provvederà con il sorteggio;

Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Settore competente nel rispetto dei criteri sopra definiti.

4 - Obblighi e responsabilità

Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione, evitando di arrecare danni alle alberature e alle strutture esistenti e, con la massima diligenza, operare per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica. Le opere di manutenzione delle aree verdi dovranno consistere nella sistemazione delle stesse con taglio dell'erba, ecc., secondo le migliori regole della tecnica. Le opere di sistemazione potranno prevedere l'utilizzo del verde ornamentale, piantumazione di arbusti e fiori oltre all'inserimento di altri elementi di arredo.

Le modalità di manutenzione ed eventuali arricchimenti e migliorie sono presentate sotto forma di proposta del privato e preventivamente approvate dal Comune.

Il privato assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Taurianova.

Il privato deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, o di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

5 - Pulizia

L'affidatario del verde pubblico deve farsi carico della costante nettezza dello spazio assegnato compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dello spazio verde concesso e provvedere al conferimento negli appositi punti di raccolta.

6 - Controllo e vigilanza da parte del comune.



Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto di affidamento, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente avviso.

7 - Durata dell'adozione

L'adozione ha una durata di anni 5 (cinque) a partire dalla sottoscrizione della convenzione di adozione e, previo consenso tra le parti, potrà essere rinnovata. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.

8 - Sospensione e Risoluzione dell'accordo di collaborazione

L'accordo può essere sospeso dal comune senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione del contraddittorio, per contingibili sopravvenute necessità di interesse pubblico adeguatamente motivate. Se durante la gestione delle aree verdi da parte del privato il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto sottoscritto nella convenzione e nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino riservandosi di addebitarne il costo al privato, comportando l'automatica perdita del contributo per tutto l'anno di riferimento.

L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale il privato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Per quanto non precisato nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

9 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande, redatte secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere presentate o spedite al protocollo del Comune di Taurianova, entro il __/__/____.

Farà fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Taurianova.

Taurianova, lì

il Responsabile

()



omissioni di gestione o manutenzione e in ogni caso derivanti dall'esecuzione delle opere prescritti concordate, e di nulla a pretendere a titolo di indennizzo;

- a garantire quant'altro necessario per il decoro dell'area;

- a rispettare quanto disciplinato nel regolamento comunale per la gestione delle aree verdi comunali e di libero accesso;

- a sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale;

CONSAPEVOLE

- che per eventuali ulteriori richieste, modi e tempi dovranno essere concordati preventivamente con il Settore/Servizio in indirizzo;

- che il Comune rimane sempre proprietario e possessore dell'area in questione e che potrà accedervi anche senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza;

- di chiedere ogni qualvolta all'A.C. l'autorizzazione a posizionare elementi di arredo, piantare nuovi alberi o fiori o altre essenze comunicando l'ubicazione e il tipo di essenza.

Taurianova, lì

il Richiedente

()



**SCHEMA DI CONVENZIONE
AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA E SISTEMAZIONE**

Richiamato:

- l'Avviso Pubblico mediante il quale il Comune di informa la cittadinanza della possibilità di presentare domanda per ottenere l'affidamento in adozione di aree verdi comunali, in cambio di un contributo economico;
- la determinazione n. del a firma del Responsabile del Settore di competenza, mediante la quale è stato approvato, l'elenco dei nominativi relativo alle attribuzioni delle aree verdi richieste;

Richiamato quanto sopra

In Taurianova, il giorno del mese di dell'anno , tra il Comune di Taurianova, rappresentato da e il signor , si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di affida la gestione dell'area verde in via , di proprietà comunale, esattamente individuata nella planimetria allegata con n. .
2. La gestione della area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante manutenzione, a proprie spese, del verde, secondo quanto indicato nell'avviso pubblico e nel regolamento per l'utilizzo delle aree verdi comunali e di libero accesso, e l'affidatario si renderà disponibile ad effettuare la manutenzione prevista nell'area proposta, per:
 - Sfalcio, raccolta e conferimento del manto erboso, almeno una volta ogni mese nel periodo Aprile-Ottobre, e comunque eseguire tutte le operazioni necessarie per tenere l'area verde in condizioni ottimali.
 - Potatura siepi ed arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
 - Eliminazione delle piante disseccate; integrazione e nuova eventuale piantumazione con essenze e arbusti adatti al luogo, avallate dall'Amministrazione Comunale supposta dell'affidatario. Raccolta dei rifiuti nell'area affidata, differenziazione e conferimento degli stessi al servizio pubblico. Svuotamento dei cestini eventualmente presenti. Cura di eventuali aree fiorite.
3. L'affidatario potrà altresì apportare all'area verde data ingestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al Comune di una proposta che deve essere approvata dal Responsabile del Settore competente.
4. Ogni variazione significativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.
5. L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico; pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa va messa sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente secondo le regole di buon comportamento stabilite dal Comune. L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.
6. Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
7. L'affidatario assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Taurianova. Tutte le spese necessarie per la gestione



dell'area sono a carico dell'affidatario.

8. L'affidatario dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.
9. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive senza che all'affidatario sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni. La violazione a quanto previsto nel presente atto, comporterà la decadenza dell'affidamento e l'automatica perdita del contributo concesso per tutto l'anno di riferimento.
10. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino riservandosi di addebitare il costo all'affidatario.
11. Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.
12. È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.
13. Nessun indennizzo spetta all'affidatario alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.
14. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.
15. Il presente atto rappresenta l'esatta espressione della volontà delle parti le quali dopo averlo letto ed approvato lo sottoscrivono.

Taurianova, lì

il Richiedente

()



**ALLEGATI
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE**

SCHEMA AVVISO PUBBLICO

**VALORIZZAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE
DI AREE VERDI PUBBLICHE ATTRAVERSO LA RICERCA E L'INDIVIDUAZIONE DI
SPONSORS PRIVATI DISPOSTI A REALIZZARLE E CURARLE A PROPRIE CURE E SPESE
IN CAMBIO DI UN OPPORTUNO RITORNO PUBBLICITARIO E DI IMMAGINE**

1 – Riferimenti generali

Il Comune di intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione di un'iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità del verde pubblico secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, e disciplinare la stipula di contratti di “sponsorizzazione” per la manutenzione di specifiche aree verdi pubbliche site nel territorio di , da parte di associazioni, imprese, cooperative o singoli attivati commerciali, artigianali e/o imprenditoriali che abbiano interesse.

2 - Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della sponsorizzazione o adozione

Le aree verdi oggetto di “sponsorizzazione” sono tutte aree di proprietà comunale sistemate o da sistemare a verde pubblico. L'area a verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico. Le aree verdi oggetto di sponsorizzazione saranno quelle evidenziate nell'elaborato planimetrico e fotografico depositato in atti presso il Settore Tecnico comunale. I soggetti interessati potranno comunque proporre di adottare delle aree a verde non comprese nel suddetto elenco purché di proprietà comunale, elenco che dovrà opportunamente aggiornarsi contestualmente all'elaborato planimetrico e fotografico.

3 - Modalità di gestione e cura del verde pubblico

La gestione e cura dell'area verde, oggetto dell'istituto della sponsorizzazione, potrà essere attuata direttamente dallo "sponsor" con “proposte di sponsorizzazione” delle singole aree, secondo lo schema di domanda che si allega al presente avviso (Allegato C) e la sottoscrizione di una convenzione (Allegato D) con il Comune.

Quale contropartita della gestione dell'area da parte di “sponsor” il Comune:

- consentirà, negli spazi verdi oggetto dell'intervento, la collocazione di cartelli pubblicitari delle dimensioni max di cm (30 x 40) senza alcuna applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo la tipologia di seguito indicata:

Comune di Taurianova

“Quest'area è adottata da ”



Il numero e la tipologia dei cartelli saranno di volta in volta definiti per ogni area dai tecnici comunali evidenzierà il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Le assegnazioni saranno fatte in ragione dei criteri sotto riportati:

- a) non sarà possibile ottenere in assegnazione più di un'area per singolo richiedente, salvo nel caso in cui le richieste non siano in numero sufficiente per tutte le aree da affidare;
- b) per le aree eventualmente non assegnate si procederà con la valutazione di proposte di sponsorizzazione presentate anche successivamente alla chiusura dei termini previsti nel presente avviso pubblico o a mezzo trattativa privata;
- c) nel caso che per un'area vengano presentate più richieste di sponsorizzazione e non vi sia possibilità di accordo per una gestione congiunta, l'Amministrazione comunale procederà alla scelta dello sponsor valutando in ordine di priorità:
 1. il progetto di sistemazione proposto che maggiormente corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione, ad insindacabile giudizio di quest'ultima;
 2. nel caso di ulteriore sussistenza di condizioni di parità si provvederà con il sorteggio.

Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Settore competente, nel rispetto dei criteri sopra definiti.

4 - Obblighi e responsabilità degli "sponsor"

Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione, evitando di arrecare danni alle alberature e alle strutture esistenti e con la massima diligenza, per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica. Le opere di manutenzione delle aree verdi dovranno consistere nella sistemazione delle stesse con taglio dell'erba, concimazione, irrigazione, trattamenti contro infestanti, potature ecc. secondo le migliori regole della tecnica. Le opere di sistemazione dovranno comunque privilegiare le soluzioni che prevedono l'utilizzo del verde ornamentale, piantumazione di arbusti e fiori oltre all'inserimento di altri elementi di arredo.

Le modalità di manutenzione ed eventuali arricchimenti e migliorie sono presentate sotto forma di proposta dallo "sponsor" e preventivamente approvate dal Comune.

Sono a carico degli "sponsor" le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi.

Gli "sponsor" assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Taurianova.

Gli "sponsor" devono consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, o di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

5 - Pulizia

Lo Sponsor del verde pubblico deve farsi carico della costante nettezza dello spazio assegnato



compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dello spazio verde concesso e provvedere al conferimento negli appositi punti di raccolta.

6 - Controllo e vigilanza da parte del comune.

Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente avviso.

7 - Durata dell'accordo

L'accordo di collaborazione ha una durata di 3 (tre)anni a partire dalla sottoscrizione dell'accordo stesso e previo consenso tra le parti potrà essere rinnovato. Restano in essere e conservano la validità inizialmente stabilita le collaborazioni già sottoscritte ante l'approvazione del regolamento per l'utilizzo delle aree verdi comunali e di libero accesso.

8 - Sospensione e Risoluzione dell'accordo di collaborazione

L'accordo può essere sospeso dal comune senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione del contraddittorio, per contingibili sopravvenute necessità di interesse pubblico adeguatamente motivate.

Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli "sponsor" il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente avviso e nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino riservandosi di addebitarne il costo agli "sponsor".

L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo "sponsor" avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Per quanto non precisato nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

10 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Nessun Limite: le domande, redatte secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate o spedite al protocollo del Comune di Taurianova.

Taurianova, lì

il Responsabile

()



RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE

Spett.le
COMUNE DI TAURIANOVA
Piazza Libertà, n. 2

Taurianova (RC)

Oggetto: *Richiesta sponsorizzazione di area verde comunale.*

OGGETTO: Richiesta sponsorizzazione di area verde comunale.

Il sottoscritto nato a il residente a in Via n° , a nome proprio o in qualità di rappresentante dell'Associazione / Organismo di volontariato o di titolare della ditta denominata con sede in al n°

CHIEDE

a codesta Amministrazione l'autorizzazione ad effettuare la manutenzione ordinaria e/o recupero dell'area verde comunale situata in Via e alla raccolta dei residui di sfalcio.

SI IMPEGNA

- a curare l'area di cui sopra e sfalciare i bordi residuali;
- a farsi carico della nettezza dello spazio compresa la pulizia degli scarti di manutenzione;
- a utilizzare mezzi a norma con le vigenti leggi;
- a porre adeguati sfalci, a secondo gli andamenti stagionali;
- a migliorare l'area con fiori, elementi di arredo, essenze arboree e/o arbustive oltre a quelli esistenti;
- a garantire quant'altro necessario per il decoro dell'area;
- a rispettare tutte le modalità di gestione indicate nell'avviso pubblico per la sponsorizzazione delle aree verdi comunali approvato con Determina n. del e nel regolamento comunale per la gestione delle aree verdi comunali ed libero accesso approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del ;

CONSAPEVOLE

- che per eventuali ulteriori richieste, modi e tempi dovranno essere concordati preventivamente con il Servizio in indirizzo;
- che L'Amministrazione rimane sempre proprietario e possessore dell'area in questione e che potrà accedervi anche senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza;

DICHIARA

- di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito ad incidenti e/o danni verso se stesso e a terzi derivanti dall'attività del taglio dell'erba, della pulizia, e



- quant'altro necessario per il decoro dell'area e di nulla a pretendere a titolo di indennizzo.
- di chiedere ogni qualvolta all'Amministrazione l'autorizzazione a piantare nuovi alberi o fiori o altre essenze comunicando l'ubicazione e il tipo di essenza.

Taurianova, lì

il Richiedente

()



**SCHEMA CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI**

Richiamato:

l'Avviso Pubblico mediante il quale il Comune di ha invitato associazioni, imprese e cooperative che abbiano interesse a voler presentare proposte di sponsorizzazione alle aree verdi di loro competenza, tenendo conto:

- dei criteri e prescrizioni contenute nell'avviso medesimo.
- della determinazione n. del a firma del Responsabile del Settore , mediante la quale è stato approvato, tra l'altro, l'elenco dei nominativi relativo alle attribuzioni delle aree verdi richieste dagli sponsor.

Premesso quanto sopra

In , il giorno del mese di dell'anno , tra il Comune Taurianova, rappresentato da e, rappresentata da (di seguito denominata per brevità lo Sponsor), si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Taurianova affida allo Sponsor la gestione dell'area verde di proprietà comunale ed esattamente individuata nella planimetria allegata.

1. La gestione della area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante gestione e manutenzione, a proprie spese, del verde secondo quanto indicato nell'avviso pubblico. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al Comune di una proposta che deve essere approvata dal comune stesso.
2. La gestione e cura dell'area potrà essere attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti di legge a cui lo sponsor si affida a sue complete spese.
3. Tali affidamenti e i dati identificativi delle imprese devono essere preventivamente comunicate al Comune il quale, in caso in cui ne ravvisi motivate ragioni, può non concedere in nulla osta l'affidamento.
4. Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico vanno eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di legge.
5. Ogni variazione significativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.
6. L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico; pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa va messa sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente secondo le regole di buon comportamento stabilite dal Comune. L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.
7. Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.



8. Quale contropartita della gestione, come descritto nell'avviso, il Comune autorizza l'apposizione di cartelli pubblicitari negli spazi verdi oggetto dell'intervento, senza alcuna applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e si farà carico di evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Taurianova per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
9. Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Taurianova. Tutte le spese necessarie per la gestione dell'area sono a carico dello Sponsor.
10. Lo Sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.
11. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive o in caso di violazione a quanto previsto nel presente atto, senza che allo Sponsor sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni.
12. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino riservandosi di addebitandone il costo allo Sponsor. Il presente accordo ha durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione e quindi fino al .
13. È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.
14. Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.

Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.

Il presente atto rappresenta l'esatta espressione della volontà delle parti le quali dopo averlo letto ed approvato lo sottoscrivono.

Taurianova, lì

lo Sponsor

()

il Comune di Taurianova
il Responsabile del Settore 4

()



**ALLEGATI
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E LUDICHE**

SCHEMA AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
UN CHIOSCHO DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE**

1 – Riferimenti generali

Il Comune di intende affidare in concessione le aree verdi pubbliche identificate nella deliberazione di G.C. n. del al fine di permettere la collocazione di Chioschi e di strutture precarie, temporanee e amovibili, asservite alla ricezione di utenti di esercizi commerciali.

2 - Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della concessione

Le aree verdi oggetto di concessione “commerciale e ludiche” sono tutte aree di proprietà comunale sistemate o da sistemare a verde pubblico. L'area a verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico. Le aree verdi oggetto di concessione “commerciale e ludiche” saranno quelle evidenziate nell'elaborato planimetrico e fotografico depositato in atti presso il Settore 4 - Area Tecnica comunale.

3 - Modalità di gestione e cura del verde pubblico

La gestione e cura dell'area verde, oggetto dell'istituto della concessione, potrà essere attuata direttamente dal “Concessionario” delle singole aree, secondo lo schema di domanda che si allega al presente avviso (Allegato E) e la sottoscrizione di una convenzione (Allegato F) con il Comune.

Le assegnazioni saranno fatte in ragione dei criteri sotto riportati:

- a) non sarà possibile ottenere in assegnazione più di un'area per singolo richiedente, salvo nel caso in cui le richieste non siano in numero sufficiente per tutte le aree da affidare;
- b) per le aree eventualmente non assegnate si procederà con la valutazione di proposte di concessione presentate anche successivamente alla chiusura dei termini previsti nel presente avviso pubblico o a mezzo trattativa privata;
- c) nel caso che per un'area vengano presentate più richieste di concessione e non vi sia possibilità di accordo per una gestione congiunta, l'Amministrazione comunale procederà alla scelta del concessionario in ordine di priorità:
 1. il progetto di sistemazione proposto che maggiormente corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale;
 2. nel caso di ulteriore sussistenza di condizioni di parità si provvederà con il sorteggio.

Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Settore competente, nel rispetto dei criteri sopra definiti.

4 - Obblighi e responsabilità dei “Concessionari”

Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione, evitando di arrecare danni alle alberature e alle strutture esistenti e con la massima diligenza, per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica. Le opere di manutenzione delle aree verdi dovranno consistere nella sistemazione delle stesse con taglio



dell'erba, concimazione, irrigazione, trattamenti contro infestanti, potature ecc. secondo le migliori regole della tecnica. Le opere di sistemazione dovranno comunque privilegiare le soluzioni che prevedono l'utilizzo del verde ornamentale, piantumazione di arbusti e fiori oltre all'inserimento di altri elementi di arredo.

Le modalità di manutenzione ed eventuali arricchimenti e migliorie sono presentate sotto forma di proposta dal concessionario e preventivamente approvate dal Comune.

Sono a carico del concessionario le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi.

I "concessionari" assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Taurianova.

I "concessionari" devono consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, o di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

5 - Pulizia

Lo Sponsor del verde pubblico deve farsi carico della costante nettezza dello spazio assegnato compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dello spazio verde concesso e provvedere al conferimento negli appositi punti di raccolta.

6 - Controllo e vigilanza da parte del comune.

Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto della concessione, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente avviso.

7 - Durata dell'accordo

L'accordo di collaborazione ha una durata massima di 10 (dieci) anni a partire dalla sottoscrizione dell'accordo stesso e previo consenso tra le parti potrà essere rinnovato. Restano in essere e conservano la validità inizialmente stabilita le collaborazioni già sottoscritte ante l'approvazione del regolamento per l'utilizzo delle aree verdi comunali e di libero accesso.

8 - Sospensione e Risoluzione dell'accordo di collaborazione

L'accordo può essere sospeso dal comune senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione del contraddittorio, per contingibili sopravvenute necessità di interesse pubblico adeguatamente motivate.

Se durante la gestione delle aree verdi da parte dei "concessionari" il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente avviso e nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino riservandosi di addebitarne il costo ai "concessionari".

L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale il "concessionario" avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Per quanto non precisato nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

10 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Nessun Limite: le domande, redatte secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno



essere presentate o spedite al protocollo del Comune di Taurianova.

Taurianova, lì

il Responsabile

()



RICHIESTA CHIOSCO

Spett.le
COMUNE DI TAURIANOVA
Piazza Libertà, n. 2

Taurianova (RC)

Oggetto: Richiesta concessione di area verde comunale a titolo oneroso per l'Installazione di un Chiosco.

OGGETTO: Richiesta concessione di area verde comunale.

Il sottoscritto nato a il residente a in Via n° , a nome proprio o in qualità di rappresentante legale della o di titolare della ditta denominata con sede in al n°

CHIEDE

a codesta Amministrazione la concessione a titolo oneroso dell'area verde comunale situata in Via secondo le modalità di cui al regolamento comunale vigente approvato con deliberazione di C.C. n. del

SI IMPEGNA

- a realizzare e collocare il chiosco nel rispetto del progetto approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione del C.C. n. del ;
- a farsi carico della nettezza dello spazio compresa la pulizia degli scarti di manutenzione;
- a utilizzare mezzi a norma con le vigenti leggi;
- a porre adeguati sfalci, a secondo gli andamenti stagionali;
- a migliorare l'area con fiori, elementi di arredo, essenze arboree e/o arbustive oltre a quelli esistenti;
- a garantire quant'altro necessario per il decoro dell'area;
- a rispettare tutte le modalità di gestione indicate nell'avviso pubblico per la concessione delle aree verdi comunali approvato con Determina n. del e nel regolamento comunale per la gestione delle aree verdi comunali ed libero accesso approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del ;

CONSAPEVOLE

- che per eventuali ulteriori richieste, modi e tempi dovranno essere concordati preventivamente con il Servizio in indirizzo;
- che L'Amministrazione rimane sempre proprietario e possessore dell'area in questione e che potrà accedervi anche senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza;

DICHIARA



- di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito ad incidenti e/o danni verso se stesso e a terzi derivanti dall'attività del taglio dell'erba, della pulizia, e quant'altro necessario per il decoro dell'area e di nulla a pretendere a titolo di indennizzo.
- di chiedere ogni qualvolta all'Amministrazione l'autorizzazione a piantare nuovi alberi o fiori o altre essenze comunicando l'ubicazione e il tipo di essenza.

Taurianova, lì

il Richiedente

()



SCHEMA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SU CUI INSTALLARE UN CHIOSCO

L’anno il giorno del mese di presso la sede comunale, tra il Responsabile del Settore Tecnico in rappresentanza del Comune di Taurianova, e sig. nato a il CF: ;

Richiamato l’Avviso Pubblico mediante il quale il Comune di Taurianova ha invitato gli interessati a voler presentare richiesta per l’affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco, tenendo conto:

- dei criteri e prescrizioni contenute nell’avviso medesimo.
- di quanto al vigente Regolamento comunale disciplinante l’installazione di chioschi su aree pubbliche;
- della deliberazione di G.C. n. del , con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l’installazione di un chiosco da adibire d attività commerciale e precisamente per la vendita di (o ad attività di servizi per l’esercizio di);

VISTO il certificato relativo all’assenza di precedenti connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90;

Premesso quanto sopra

Convergono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Regolamento

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il regolamento comunale disciplinante l’installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, lo accettano incondizionatamente. Copia del regolamento è acclusa alla presente convenzione.

ART. 2 – individuazione del bene

L’area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in , in catasto al foglio di mappa n. part. n. , e risulta essere di complessivi m² , per come individuata nell’allegata planimetria (allegato n. 1);

ART. 3 utilizzazione ed obblighi

L’area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per . Eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l’attività (permesso per costruire, autorizzazione sanitarie e commerciali, ogni altra autorizzazione prevista per legge).

Il concessionario con la firma della presente convenzione assume i seguenti obblighi:

- a) impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate dal servizio tecnico comunale ove richiesto;
- b) obbligo pieno ed incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall’uso e la gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendio ed atti vandalici. Copie delle predette



polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del comune prima dell'apertura dell'attività;

- c) divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelle riportate nel progetto approvato, se non preventivamente autorizzate del comune con le procedure previste nel regolamento;
- d) attivare l'esercizio entro dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire/provvedimento conclusivo;
- e) ultimare le opere entro otto mesi dal rilascio del permesso di costruire/provvedimento conclusivo.

ART. 4 - Corrispettivo

Il canone concessionario ammonta ad € e va corrisposto anticipatamente in due rate semestrali.

ART. 5 - Durata

La durata della presente concessione è stabilita in anni cinque dalla conclusione dei lavori, con possibilità di rinnovo per altri cinque. Alla scadenza dell'autorizzazione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del proprietario entro 30 gg. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico della ditta.

ART. 6 – Divieto di sublocazione

Il concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente convenzione ne può cedere ad altri la concessione di che trattasi pena la revoca della stessa.

ART. 7 - Oneri

Saranno interamente a carico del concessionario le spese relative agli allacci idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

ART. 8 – Scadenza convenzione - risoluzione

Alla scadenza dell'autorizzazione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del proprietario entro 30 gg. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico della ditta.

ART. 9 – Polizze assicurative

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario stipulerà a beneficio del Comune una fideiussione assicurativa o bancaria per un importo di € corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione. La polizza deve contenere la possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del comune.

ART. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento individuato nella persona di che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione, la soluzione viene attribuita al giudice competente, salvo cause di revoca indicate nel regolamento.

ART. 11 – Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione sia in sede amministrativa che giudiziale il concessionario elegge domicilio legale in e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

ART. 12 - Rinvio al regolamento

per quanto non previsto e precisato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.



Il presente atto rappresenta l'esatta espressione della volontà delle parti le quali dopo averlo letto ed approvato lo sottoscrivono.

Taurianova, lì

Il Concessionario

()

per il Comune di Taurianova
il Responsabile del Settore 4

()

Note:

ⁱ *Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.*

